



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n° DPD019/175

14/09/2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE FILIERE IN AMBITO OCM

OGGETTO: Legge 12 dicembre 2016, n. 238 art. 35, comma 1, lettera c). **Abbassamento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve destinate alla produzione dei vini DOP e IGP della Regione Abruzzo. Campagna vitivinicola 2018/2019 (Vendemmia 2018).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

VISTO il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

PRESO ATTO che i disciplinari di produzione dei vini a DO e IG, in ossequio alla normativa Comunitaria, ed in particolare al il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo tra l'altro all'Organizzazione Comune di Mercato Vitivinicolo, prevedono una gradazione minima naturale delle uve al disotto della quale le stesse non possono più essere considerate idonee alla produzione di vino;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

VISTO, in particolare, l'art. 35, comma 1 lettera c) della sopracitata legge. n. 238/2016 il quale stabilisce che "le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare";

L'Estensore

La Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Anna Rita Carboni

Dott.ssa Anna Rita Carboni

Anna Rita Carboni

Anna Rita Carboni

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si dà mandato al Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere (ex Servizio Produzioni Agricole e Mercato), competente in materia di stabilire quanto previsto dall'articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

VISTA la richiesta congiunta del Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo e dall'Associazione degli Enologi ed Enotecnici Italiani (AEEI) – Sezione Abruzzo e Molise ed assunta al prot. n. RA0222969/18 del 06.08.2018;

PRESO ATTO che con tale richiesta si chiede, per la vendemmia 2018, l'abbassamento di mezzo grado (0,5) del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve destinate alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica (IGP – IGT), dei vini a Denominazione di Origine (DOP - DOC) della Regione Abruzzo limitatamente alla vendemmia 2018;

VISTA la nota n. RA245870/18 del 06.09.2018 del Servizio Promozione delle Filiere del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo con la quale è stato richiesto, agli Enti preposti, il parere tecnico di sussistenza delle condizioni per l'abbassamento di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve atte alla produzione dei vini DOP e IGP per la vendemmia 2018;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Promozione della Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura - DPD022 Ufficio Promozione e sostegno della sperimentazione per la valorizzazione qualitativa delle produzioni locali, assunta al prot. RA 254339/18 del 14.09.2018, con la quale si attesta che sul territorio della Regione Abruzzo l'attuale stato di attività vegetativa della vite, le condizioni climatiche e lo stato di maturazione delle uve (come attestato dalle curve di maturazione) verificatesi durante la campagna viticola 2018/2019 giustificano da un punto di vista tecnico l'abbassamento di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico minimo naturale stabilito dai disciplinari di produzione dei prodotti destinati a diventare vini DOP e vini IGP, comprensive di tutte le tipologie in essi previste, in conformità con i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;

RICHIAMATE le note, acquisite agli atti del Servizio, con le quali sono state trasmesse le relazioni tecniche:

1. del Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo – DPD023 Ufficio Coordinamento servizi vivaistici e Agrimeteo, - CAR (Centro Agrometeorologico Regionale) assunta al prot. RA 251417/18 del 12.09.2018;
2. del Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo – DPD023 Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture prot. RA 252721/18 del 13.09.2018;

RITENUTO opportuno, sulla base delle relazioni tecniche presentate che confermano la sussistenza delle condizioni, accogliere la richiesta avanzata consentendo l'abbassamento di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti della vendemmia 2018, destinati alla produzione di tutte le tipologie di vini DOP e IGP della Regione Abruzzo;

VISTA la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- **di consentire**, per la Campagna vendemmiale 2018/2019, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado (0,5% vol.) a quelli stabiliti, per tutte le tipologie, dai disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP, ricadenti nel territorio amministrativo della Regione Abruzzo, ferme restando le gradazioni minime stabilite dai rispettivi disciplinari per l'immissione dei vini al consumo e le

restrizioni alla pratica dell'arricchimento previste per talune tipologie dei vini a DO, e in conformità con i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;

- **di permettere** l'immediata applicazione del presente provvedimento a tutti i prodotti della vendemmia in corso sul territorio della Regione Abruzzo, destinati alla produzione dei vini di cui al punto precedente;

- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);

- **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione del presente atto, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca:

www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

- **di inviare** copia del presente provvedimento:

- al MIPAAFT - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea – Settore Vitivinicolo – PIUE 7 – Via XX Settembre, 20 – ROMA;
- al MIPAAFT - ICQRF – Direzione Generale della Prevenzione e Repressioni Frodi - Via Quintino Sella, 42 – ROMA
- ICQRF Italia Centrale Ufficio di Roma – via Quintino Sella, 42 – ROMA;
- all'AGEA - Ufficio OCM Vino ed altri Aiuti – Via Palestro, 81 - ROMA;

- **di comunicare** la presente determinazione alle Prefetture e all'ICQRF Italia Centrale Ufficio d'area di Pescara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VACAT

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Antonio Di Paolo